



19 Ottobre 2021

**Circolare numero 060**

## **Circolare 060 – PEI, come compilarlo dopo la sentenza del Tar che lo ha annullato. Le istruzioni del Ministero**

Il TAR del Lazio con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, Sez. III bis, ha disposto l'annullamento del Decreto interministeriale 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1). Il Ministero ha emanato una nota con la quale informa le scuole su quanto disposto dal Tar, fornendo "indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica, nelle more dell'emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell'iter giudiziario." Il Ministero ricorda che "in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e s.m.i. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente: Il Ministero punta a "dare continuità all'azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell'assoluta preminenza del diritto allo studio. Alla luce della nota ministeriale del 17.09.2021, è necessario elaborare il PEI riadattandolo alle disposizioni date dal Tar e in particolare, "si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui: Il Ministero, quindi, fornisce alcune indicazioni di massima, onde ottemperare a quanto disposto dai Giudici amministrativi. **Composizione e funzioni del GLO:** si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione – che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa – incidente sulle garanzie procedurali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020). **Possibilità di frequenza con orario ridotto:** non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute (Art.13, c.2, lett. a, D.I.182/2020). **Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità:** non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) D.I. 182/2020). **Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza:** in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l'adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute – non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un "range", le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al "debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell'organo collegiale" (Art. 18, D.I. 182/2020). In conclusione, in questa fase, risulta prioritario redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all'art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 ("di norma, non oltre il mese di ottobre"), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR." **Si allega la nota ministeriale del 17 settembre 2021**